



35218/07

18

Udienza pubblica  
dell'11.4.2007

Sentenza n. 1116  
Reg. Gen. n. 27150/06

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori  
Dott. Guido DE MAIO  
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)  
Dott. Mario GENTILE  
Dott. Antonio IANNIELLO  
Dott. Luigi MARINI  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

#### SENTENZA

sul ricorso proposto per FRANCESCHI Fabrizio, nato a Tione di Trento (TN) il 3.9.1966, avverso la sentenza resa il 1.2.2006 dalla corte d'appello di Trento.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione,

Udito il difensore dell'imputato, avv. Roberto Bertuol, che ha insistito nel ricorso, chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,

Osserva:

#### In fatto e in diritto

1 - Con sentenza del 1.2.2006 la corte d'appello di Trento ha integralmente confermato quella resa il 2.2.2005 dal tribunale monocratico trentino, sezione distaccata di Cles, che aveva dichiarato Fabrizio Franceschi colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, per aver realizzato in area di tutela ambientale un manufatto, con superficie di mq. 82,77 e volume di mc. 231, adibito a stalla, senza la prescritta concessione edilizia (ora permesso di costruire), e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di quindici giorni di arresto ed euro 10.330 di ammenda.

Reato accertato in Cavizzana nel novembre 2002.

In breve, la corte distrettuale ha accertato e ritenuto che:

- il Franceschi, senza essere munito di titolo abilitativo, nell'estate 2002, aveva fatto costruire un manufatto con un basamento in calcestruzzo, sul quale erano installati montanti tubolari, chiusi da tavolame di abete e coperti con un telo da camion; e, nell'ambito della sua azienda agrituristica, aveva destinato il manufatto a stalla per le capre;
- in seguito aveva chiesto la concessione in sanatoria, ma poi aveva abbandonato la pratica, perché aveva preso l'iniziativa di erigere una stalla in muratura, per la quale aveva chiesto una

regolare concessione edilizia; ottenuto il relativo permesso, agli inizi del 2004, aveva demolito il predetto manufatto;

- anche per le ragioni ora esposte il manufatto non poteva qualificarsi come opera precaria, destinata a esigenze momentanee, essendo queste smentite sia dalla costruzione del massetto in calcestruzzo, sia dalla richiesta della sanatoria;

- il manufatto non aveva neppure natura pertinenziale, giacché mancava di alcuni requisiti essenziali, quali l'accessione a un edificio preesistente edificato legittimamente (distava infatti circa 100 metri dalla locanda dove il Franceschi gestiva un'attività di agriturismo), la non utilizzabilità economica in modo diverso (potendo invece essere adibito a deposito di attrezzi, derrate, legname o mezzi agricoli), l'assenza di un autonomo valore di mercato (potendo essere oggetto di affitto o di cessazione separata).

2 – Il difensore del Franceschi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt. 3 e 44 D.P.R. 380/2001 e manifesta illogicità della motivazione.

In breve, sostiene che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha escluso il carattere pertinenziale dell'opera sulla base di requisiti non previsti dalla legge o che, comunque, dovevano ritenersi sussistere nel caso concreto: così, la distanza di 100 metri non può escludere il rapporto di accessione tra stalla e edificio principale. Ammesso il carattere pertinenziale dell'opera, questa non necessitava di previa concessione edilizia.

In secondo luogo, censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la precarietà della stalla, costruita per soddisfare una esigenza di carattere momentaneo.

Infine, sostiene che l'opera in questione era soggetta a semplice denuncia di inizio attività, così come del resto esplicitato dall'art. 83 della L.P. di Trento 5.9.1991 n. 22, e quindi a un regime amministrativo non assistito da sanzione penale. Infatti – secondo il difensore – l'intervento realizzato dal Franceschi rientra nella fattispecie di "occupazione di suolo pubblico o privato con deposito di materiali, serre, tettoie, quali pertinenze di attività o di residenza, attrezzature mobili, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci in genere", prevista dalla norma anzidetta.

3 – Va premesso in linea di fatto che – come già accennato – il manufatto *de quo* è risultato costruito nell'estate 2002, ed è stato poi demolito agli inizi del 2004.

Ne deriva che il periodo prescrizione massimo è scaduto nel marzo 2007 (quattro anni e mezzo dal 21.9.2002 arrivano al 21.3.2007).

Deve essere quindi dichiarata la estinzione del reato, giacché si è radicato il giudizio di impugnazione presso questo giudice, non potendosi ritenere inammissibile il ricorso.

Invero, tra i motivi di ricorso non può dirsi manifestamente infondato quello con cui si sostiene il carattere pertinenziale della stalla costruita dal Franceschi nella sua azienda di agriturismo. Tale tesi, infatti, poteva trovare qualche appiglio in alcune sentenze di questa corte, sia pure smentite dalla giurisprudenza consolidata.

Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., essendo chiaramente infondati tutti gli altri argomenti di ricorso.

**P.Q.M.**

la corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il giorno 11.4.2007.

Il consigliere estensore  
(Pierluigi Onorato)

*Pierluigi Onorato*

Il presidente  
(Guido De Maio)

*Guido De Maio*

